



## CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA TOSCANA

composta dai magistrati:

Pres. Sez. Maria Annunziata RUCIRETA	Presidente
Cons. Nicola BONTEMPO	Componente
Cons. Francesco BELSANTI	Componente, relatore
Cons. Paolo BERTOZZI	Componente
Primo Ref. Fabio ALPINI	Componente
Ref. Rosaria DI BLASI	Componente
Ref. Anna Peta	Componente

nelle Camere di consiglio del 13 e 20 ottobre 2022;

VISTO l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con r.d. 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

VISTO il regolamento (14/2000) per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni riunite della Corte dei conti in data 16 giugno 2000, e le successive modifiche e integrazioni;

VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

VISTO l'art. 1, commi 166 e 167, della l. 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006), che fa obbligo agli organi di revisione degli enti locali di inviare alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti apposite relazioni in ordine ai bilanci preventivi e ai rendiconti degli enti;

VISTO l'art. 6, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149;

VISTO il decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, e in particolare le modifiche introdotte nel d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Tuel);

VISTO l'art. 148-bis Tuel, introdotto dall'art. 3, comma 1, lett. e), d.l. n. 174/2012, convertito dalla l. n. 213/2012, il quale prevede, al comma 1, l'esame dei rendiconti degli enti locali da parte delle Sezioni regionali di controllo, da effettuare ai sensi dell'art. 1, commi 166 e seguenti, della l. n. 266/2005, per la verifica del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'art. 119, sesto comma, della Costituzione, della sostenibilità dell'indebitamento, dell'assenza di irregolarità suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli enti;

VISTO il comma 3 del medesimo art. 148-bis, che prevede l'adozione di "specifiche pronunce di accertamento" nel caso in cui, nell'ambito della verifica precedente emergano squilibri economico-finanziari, la mancata copertura di spese, la violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria, o il mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno, specificando tempi e modalità delle successive misure correttive da adottarsi da parte dell'ente per rimuovere le irregolarità rilevate e ripristinare gli equilibri di bilancio

VISTA la propria deliberazione n. 4 del 29 marzo 2021, con la quale è stato approvato il programma di attività della Sezione regionale di controllo per il 2021, prevedendo, oltre all'esame congiunto dei rendiconti 2017 e 2018, anche l'estensione del controllo ai rendiconti dell'esercizio 2019;

VISTE le "linee-guida" per la redazione delle relazioni inerenti ai rendiconti 2017, 2018 e 2019, approvate dalla Sezione delle autonomie con deliberazioni n. 16 del 24 luglio 2018, n. 12 del 11 giugno 2019 e n. 9 del 28 maggio 2020;

VISTA la propria deliberazione n. 171 del 25 settembre 2014 relativa ai criteri per l'esame dei rendiconti degli enti locali relativi all'esercizio finanziario 2013, che si intendono confermati in via sostanziale anche per il controllo sui rendiconti di gestione degli esercizi 2017, 2018 e 2019, con i necessari adattamenti al mutato quadro normativo, in particolare per quanto riguarda la riforma introdotta con il d. lgs. 118/2011;

VISTE le note n. 4120 del 21 maggio 2019, n. 9189 del 30 ottobre 2019 e n. 8638 dell'11 dicembre 2020 con cui la Sezione ha dato avvio all'inserimento nel sistema Con.Te. dei questionari relativi ai rendiconti delle gestioni finanziarie 2017, 2018 e 2019;

VISTE le relazioni pervenute alla Sezione dall'organo di revisione del Comune di **Campiglia Marittima (LI)** in ordine ai rendiconti 2017, 2018 e 2019;

VISTE le Osservazioni del Magistrato Istruttore, recanti le risultanze dell'istruttoria condotta sui rendiconti 2017, 2018 e 2019, inviate all'Ente in data 22 settembre 2022 (prot. n. 7163 in pari data);

VISTE le deduzioni trasmesse dall'Ente, in relazione alle citate Osservazioni del M.I., con nota del 28 settembre 2022 (ricevuta dalla Sezione in pari data, prot. 7285);

ESAMINATI la documentazione pervenuta e gli elementi emersi nell'istruttoria condotta con il supporto del settore competente;

UDITO il relatore, cons. dott. Francesco Belsanti;

## **FATTO E DIRITTO**

A seguito dell'esame dei dati finanziari relativi ai rendiconti degli esercizi 2017, 2018 e 2019 del **Comune di Campiglia Marittima (LI)**, come rappresentati nella relazione dell'organo di revisione e nei prospetti ad essa allegati, il magistrato istruttore - tenuto conto del complesso degli atti e delle informazioni acquisite nel corso dell'istruttoria - ha ricostruito il quadro finanziario dell'Ente evidenziando le seguenti irregolarità.

### **1. RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE**

#### **Rendiconto 2017**

Come si evince dalla tabella sottostante, la gestione complessiva 2017 approvata dall'Ente ha chiuso, dal punto di vista contabile, con un risultato formale di amministrazione pari a euro 8.032.662,54. Dedotti i fondi accantonati, vincolati e destinati ad investimenti, complessivamente quantificati in euro 8.026.941,83, l'Ente realizzerebbe un avanzo effettivo di amministrazione (parte disponibile positiva) di euro 5.720,71.

L'esame istruttorio ed i chiarimenti forniti dall'Ente hanno, tuttavia, evidenziato l'errata determinazione della composizione interna del risultato amministrazione, rilevando una sottostima della parte vincolata di euro 199.470,26 e della parte destinata agli investimenti di euro 1.586.949,07 con il conseguente peggioramento del risultato effettivo di amministrazione e l'accertamento di un disavanzo effettivo al termine della gestione 2017 di euro 1.780.698,62 (parte disponibile negativa) rispetto al risultato definito dall'Ente (parte disponibile positiva) di euro 5.720,71.

La non corretta determinazione della quota vincolata del risultato di amministrazione è dipesa da minori quote vincolate dei proventi cds (di cui ex art. 208 per euro 75.732,71 e ex art. 142 per euro 123.737,55) e dall'errata allocazione della quota di proventi da alienazione patrimoniali per estinzione anticipata prestiti nella voce "altri vincoli" per euro 8.695,00.

Per quanto concerne, invece, la parte destinata agli investimenti la ricostruzione istruttoria ha tenuto conto della quota di euro 5.324.522,47 definita per tale tipologia di entrata nel risultato di amministrazione 2016 (di cui è stata applicata al bilancio di previsione 2017 la quota di euro 792.500,00), dell'avanzo della gestione di competenza di euro 833.060,70 e della gestione dei residui di euro 11.303,35 e, in ultimo, della rettifica negativa in conto vincolo di euro 923.420,65 confluita nel fondo contenzioso (riferita a

oneri di urbanizzazione versati da una società nelle more di una verifica della sussistenza del diritto al rimborso). Tutto ciò avrebbe, quindi, dovuto condurre all'accertamento, al termine dell'esercizio 2017, di una parte destinata pari ad euro 4.452.965,87 (rispetto a quella definita dall'Ente di euro 2.866.016,80 e, pertanto, sottostimata di euro 1.586.949,07).

In sede di contraddittorio, l'Ente ha rappresentato come nell'esercizio 2017 sia stato commesso un errore di contabilizzazione di alcune somme derivanti da un accordo transattivo.

In particolare, il Comune di Campiglia Marittima ha chiesto di considerare un minor vincolo relativo alla quota destinata agli investimenti per euro 881.600,00 a causa dell'errata registrazione contabile di un risarcimento ottenuto dall'Ente, iscritto per mero errore materiale al titolo IV dell'entrata anziché al titolo III.

La richiesta è suffragata, secondo l'Ente, dall'accertata natura dell'entrata che ristorava il mancato/parziale pagamento e la conseguente rivalutazione monetaria, dei contributi dovuti dall'ENEL ai comuni limitrofi a quelli nel cui territorio sono ubicati gli impianti di produzione dell'energia elettrica, in base alla L. 8/1983 abrogata con DPR 499/1987.

La controversia è sorta nel 1993 con un doppio giudizio contrario ai Comuni coinvolti. La sentenza 872/2005 della Corte di Appello di Firenze è stata impugnata e la Corte di Cassazione con sentenza 19014/2014 ha accolto il ricorso dei Comuni con rinvio alla Corte di Appello *“per l'esame delle ulteriori questioni di merito illustrate dall'ENEL al fine di contestare il suo obbligo di pagamento”*.

La questione è stata, poi, risolta con un accordo transattivo che ha previsto il pagamento da parte dell'ENEL di una somma a stralcio onnicomprensiva del debito, spese e rivalutazione monetaria.

Pertanto, sempre secondo l'Ente, essendo chiara la natura risarcitoria della somma indicata, l'importo avrebbe dovuto essere contabilizzato al titolo III (errore che si evincerebbe dal piano finanziario utilizzato per la registrazione contabile collegata al risarcimento - E.4.05.03.05 - rubricato *“Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso”* invece, di essere registrata al titolo III alla voce del piano dei conti E.3.05.02.04.001 rubricata *“Incassi per azioni di regresso nei confronti di terzi”*).

La problematica prospettata dall'Ente appare, diversamente da quanto opinato dall'Ente, complessa.

La transazione conclusa dalle Amministrazioni comunali coinvolte nella vicenda (tra le quali il Comune di Piombino aveva assunto la veste di ente capofila) ha permesso ai Comuni di ricevere somme risarcitorie per i mancati pagamenti previsti dalla legge n. 8 del 1983 (come espressamente indicato nell'art. 2 della transazione). Quest'ultima prevedeva, al comma 1 dell'unico articolo, l'obbligo per l'Enel di corrispondere ai comuni nel cui territorio erano ubicati i propri impianti di produzione dell'energia elettrica, nonché ai comuni limitrofi interessati, una serie di contributi.

La stessa norma, al comma 10, prevedeva, poi, che il gettito dei contributi in oggetto fosse destinato *“alla promozione di investimenti finalizzati al risparmio ed al recupero di energia, all'uso di energie rinnovabili, alla tutela ecologico-ambientale dei territori interessati*

*dall'insediamento degli impianti, nonché al loro riassetto socio-economico, anche nel quadro degli interventi previsti dal piano regionale di sviluppo".*

Nel quadro così ricostruito è possibile osservare come le entrate derivanti dalla transazione partecipino della natura e della finalità delle entrate previste dalla legge n. 8 del 1983. Pertanto, al di là della corretta determinazione della natura di tali risorse (se di parte corrente o di parte capitale), le stesse hanno, però, una chiara destinazione volta alla promozione di investimenti nei settori indicati dalla legge medesima. Tali risorse, quindi, volendo riferirci a concetti dell'attuale contabilità, sono somme destinate ad investimenti.

In tal senso può essere utile, anche se non assorbente per la scelta della soluzione preferibile da parte di questa Sezione, valutare il comportamento degli altri enti coinvolti nella medesima vicenda.

Analizzando i dati finanziari tratti dalla banca dati BDAP si può verificare la contabilizzazione di tali risorse da parte degli altri enti:

- Comune di Piombino (euro 2.784.000,00) Titolo IV entrata - cod. 4.02.03.03.000 "Contributi agli investimenti da altre imprese";
- Comune di Follonica (euro 696.000,00) Titolo IV entrata - cod. 4.05.03.00.000 "Entrate in conto capitale dovute a rimborsi e recuperi"
- Comune di Suvereto (euro 92.800,00) Titolo IV entrata - cod. 4.02.01.02.000 "Contributi agli investimenti da Comuni"
- Comune di San Vincenzo (euro 185.600,00) Titolo III - cod. 3.05.02.04.000 "Incassi per azioni di rivalsa nei confronti di terzi".

Tre Comuni hanno considerato le entrate di parte capitale con la relativa destinazione ad investimenti ed il solo Comune di San Vincenzo ha ritenuto tali entrate di parte corrente, senza alcun vincolo di destinazione pur utilizzando nell'esercizio 2017 entrate correnti per gli equilibri di parte capitale per un ammontare di euro 260.326,23, (superiore all'entrata derivante dalla predetta transazione).

In tutti i casi evidenziati, quindi, le risorse derivanti dalla transazione sono state destinate a spese di parte capitale.

Pertanto, pur trovando le entrate in esame presupposto giuridico in un quadro ormai lontano nel tempo, la Sezione, considerata la destinazione impressa dalla legge non può che ritenere tali somme gravate da un vincolo di destinazione per spese di investimento e, conseguentemente, non può accogliere la richiesta formulata dall'Ente. Conseguentemente il disavanzo di amministrazione (parte disponibile negativa) deve rideterminarsi nei termini indicati dalla Sezione e riportati nella tabella che segue.

Tab. 1 *Composizione risultato di amministrazione esercizio 2017*

Risultato di amministrazione	31/12/2017		
	Ente CC 28/2018	Saldi rideterminati dalla Sezione	differenze
	8.032.662,54	8.032.662,54	
<b>PARTE ACCANTONATA</b>	<b>4.634.921,46</b>	<b>4.634.921,46</b>	<b>-</b>
Fondo crediti di dubbia e difficile esazione al 31/12/2017	3.605.000,81	3.605.000,81	-
<b>Altri accantonamenti:</b>	<b>973.920,65</b>	<b>973.920,65</b>	<b>-</b>
Quota accantonata per anticipazioni di liquidità	-	-	-
Accantonamenti per contenzioso	963.420,65	963.420,65	-
Accantonamenti per indennità di fine mandato	10.500,00	10.500,00	-
Accantonamenti perdite soc. partecipate	-	-	-
<b>Altri accantonamenti per spese e rischi futuri</b>	<b>56.000,00</b>	<b>56.000,00</b>	<b>-</b>
<b>PARTE VINCOLATA</b>	<b>526.003,57</b>	<b>725.473,83</b>	<b>199.470,26</b>
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	444.175,41	652.340,67	208.165,26
Vincoli derivanti da trasferimenti	59.676,29	59.676,29	-
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	13.456,87	13.456,87	-
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	-	-	-
Altri vincoli	8.695,00	-	- 8.695,00
<b>PARTE DESTINATA AGLI INVESTIMENTI</b>	<b>2.866.016,80</b>	<b>4.452.965,87</b>	<b>1.586.949,07</b>
<b>PARTE DISPONIBILE</b>	<b>5.720,71</b>	<b>- 1.780.698,62</b>	<b>- 1.786.419,33</b>

### Rendiconto 2018

La gestione complessiva 2018 approvata dall'Ente ha chiuso, dal punto di vista contabile, con un risultato formale di amministrazione pari a euro 8.155.244,86. Dedotti i fondi accantonati, vincolati e destinati ad investimenti complessivamente quantificati in euro 8.131.424,27, con un disavanzo effettivo di amministrazione (parte disponibile positiva) di euro 23.820,59.

L'esame istruttorio ed i chiarimenti forniti dall'Ente hanno, tuttavia, evidenziato l'errata determinazione della composizione interna del risultato amministrazione, rilevando una sottostima della parte vincolata euro 109.834,17 e della parte destinata agli investimenti di euro 1.754.424,46, nonché il conseguente peggioramento del risultato effettivo di amministrazione di euro 1.864.258,63 con l'accertamento di un disavanzo effettivo al termine della gestione 2018 di euro 1.840.438,04 (parte disponibile negativa) rispetto al risultato definito dall'Ente (parte disponibile positiva) di euro 23.820,59.

Come per il rendiconto 2017 anche per il 2018 la non corretta determinazione della quota vincolata del risultato di amministrazione è dipesa da minori quote vincolate cds (ex art. 208 per euro 14.663,56, ex art. 142 per euro 71.859,39) e dall'errata allocazione della quota di proventi da alienazioni patrimoniali vincolata per estinzione anticipata prestiti, di euro 9.278,00, inserita dall'Ente nella voce "altri vincoli".

Inoltre, irregolarità sono emerse anche nella determinazione della quota vincolata derivante da trasferimenti 2018. Per la ricostruzione si è tenuto conto della

quota di euro 59.676,29 del rendiconto 2017 (di cui è stata applicata al bilancio di previsione 2018 la somma di euro 50.348,15) e dell'avanzo della gestione di competenza di euro 106.512,59. Tutto ciò avrebbe, quindi, dovuto condurre all'accertamento, al termine dell'esercizio 2018, di una quota vincolata di euro 115.840,73 che, rispetto a quella definita dall'Ente di euro 92.529,52, risulta quindi sottostimata di euro 23.311,21.

Infine, per la ricostruzione istruttoria della parte destinata agli investimenti si è tenuto conto della quota di euro 4.452.965,87 del risultato di amministrazione (definita dalla Sezione al termine della ricostruzione relativa al rendiconto 2017) applicata al bilancio di previsione 2018 per euro 986.000,00, dell'avanzo della gestione di competenza di euro 49.713,55 e della gestione dei residui di euro 0,01 e, in ultimo, della rettifica negativa in conto vincolo di euro 648.000,00 confluita nello specifico "fondo riscatto Leasing Area fieristica". Tutto ciò avrebbe, quindi, dovuto condurre all'accertamento, al termine dell'esercizio 2018 di una parte destinata di euro 2.868.679,43 (rispetto a quella definita dall'Ente di euro 1.114.254,97, quindi sottostimata di euro 1.754.424,46).

Tab. 1 *Composizione risultato di amministrazione esercizio 2018*

Risultato di amministrazione	31 dicembre 2018		
	Ente CC 20/2019	Saldi rideterminati dalla Sezione	differenze
	8.155.244,86	8.155.244,86	-
<b>PARTE ACCANTONATA</b>	<b>6.331.896,31</b>	<b>6.331.896,31</b>	-
Fondo crediti di dubbia e difficile esazione al 31/12/2018	4.623.263,26	4.623.263,26	-
<b>Altri accantonamenti:</b>	<b>990.633,05</b>	<b>990.633,05</b>	-
Quota accantonata per anticipazioni di liquidità	-	-	-
Accantonamenti per contenzioso	976.633,05	976.633,05	-
Accantonamenti per indennità di fine mandato	14.000,00	14.000,00	-
Accantonamenti perdite soc. partecipate	-	-	-
<b>Altri accantonamenti per spese e rischi futuri:</b>	<b>718.000,00</b>	<b>718.000,00</b>	-
<b>PARTE VINCOLATA</b>	<b>685.272,99</b>	<b>795.107,16</b>	<b>109.834,17</b>
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	570.008,60	665.809,56	95.800,96
Vincoli derivanti da trasferimenti	92.529,52	115.840,73	23.311,21
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	13.456,87	13.456,87	-
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	-	-	-
Altri vincoli	9.278,00	-	- 9.278,00
<b>PARTE DESTINATA AGLI INVESTIMENTI</b>	<b>1.114.254,97</b>	<b>2.868.679,43</b>	<b>1.754.424,46</b>
<b>PARTE DISPONIBILE</b>	<b>23.820,59</b>	<b>- 1.840.438,04</b>	<b>- 1.864.258,63</b>

## Rendiconto 2019

Infine, la gestione complessiva 2019 approvata dall'Ente ha chiuso, dal punto di vista contabile, con un risultato formale di amministrazione pari a euro 8.123.635,12. Dedotti i fondi accantonati, vincolati e destinati ad investimenti complessivamente quantificati in euro 7.430.310,13, con un avanzo effettivo di amministrazione (parte disponibile positiva) di euro 693.324,99.

L'esame istruttorio ed i chiarimenti forniti dall'Ente hanno, tuttavia, evidenziato l'errata determinazione della composizione interna del risultato amministrazione, rilevando una sottostima della parte vincolata di euro 115.426,67 e della parte destinata agli investimenti di euro 1.620.988,21, nonché il conseguente peggioramento del risultato effettivo di amministrazione di euro 1.735.828,78 con l'accertamento di un disavanzo effettivo al termine della gestione 2019 di euro 1.042.503,79 (parte disponibile negativa) rispetto al risultato definito dall'Ente (parte disponibile positiva) di euro 693.324,99.

Come per i rendiconti 2017 e 2018 anche per il 2019 la non corretta determinazione della quota vincolata del risultato di amministrazione è dipesa da minori quote vincolate cds (ex art. 208 per euro 52.241,38, ex art. 142 per euro 53.401,10) e dall'errata allocazione della quota di proventi da alienazioni patrimoniali vincolata per estinzione anticipata prestiti, di euro 9.784,19, inserita dall'Ente nella voce "altri vincoli".

Nella ricostruzione, poi, della quota vincolata derivante da trasferimenti si è tenuto conto della quota di euro 115.840,73 del rendiconto 2018 (di cui è stata applicata al bilancio di previsione 2019 la somma di euro 92.051,38), dell'avanzo della gestione di competenza di euro 22.141,19 e della gestione residui di euro 85,75.

Tutto ciò avrebbe, quindi, dovuto condurre all'accertamento, al termine dell'esercizio 2019, di una quota vincolata di euro 46.016,29 (rispetto a quella definita dall'Ente di euro 36.818,20, pertanto, sottostimata di euro 9.198,09).

Infine, per la ricostruzione istruttoria della parte destinata agli investimenti, si è tenuto conto della quota di euro 2.868.679,43 del risultato di amministrazione 2018 (definita dalla Sezione al termine della ricostruzione relativa al rendiconto 2018) applicata al bilancio di previsione 2019 per la quota di euro 1.100.291,87, dell'avanzo della gestione di competenza di euro 675.030,86 e della gestione dei residui di euro 3.339,75 e, in ultimo, della rettifica negativa in conto vincolo di euro 142.560,00 che è confluita nello specifico "fondo riscatto Leasing Area fieristica".

Tutto ciò avrebbe, quindi, dovuto condurre all'accertamento, al termine dell'esercizio 2019, di una parte destinata di euro 2.304.198,17 (rispetto a quella definita dall'Ente di euro 683.209,96, sottostimata di euro 1.620.988,21).



Tab. 1 *Composizione risultato di amministrazione esercizio 2019*

Risultato di amministrazione	31/12/2019		
	Ente CC 27/2019	Saldi rideterminati dalla Sezione	differenze
	8.123.635,12	8.123.635,12	
<b>PARTE ACCANTONATA</b>	<b>6.022.038,28</b>	<b>6.022.038,28</b>	-
Fondo crediti di dubbia e difficile esazione al 31/12/2017	5.095.836,88	5.095.836,88	-
<b>Altri accantonamenti:</b>	<b>44.383,05</b>	<b>44.383,05</b>	-
Quota accantonata per anticipazioni di liquidità	-	-	-
Accantonamenti per contenzioso	42.633,05	42.633,05	-
Accantonamenti per indennità di fine mandato	1.750,00	1.750,00	-
Accantonamenti perdite soc. partecipate	-	-	-
<b>Altri accantonamenti per spese e rischi futuri</b>	<b>881.818,35</b>	<b>881.818,35</b>	-
<b>PARTE VINCOLATA</b>	<b>725.061,89</b>	<b>839.902,46</b>	<b>114.840,57</b>
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	665.002,63	780.429,30	115.426,67
Vincoli derivanti da trasferimenti	36.818,20	46.016,29	9.198,09
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	13.456,87	13.456,87	-
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	-	-	-
Altri vincoli	9.784,19	-	- 9.784,19
<b>PARTE DESTINATA AGLI INVESTIMENTI</b>	<b>683.209,96</b>	<b>2.304.198,17</b>	<b>1.620.988,21</b>
<b>PARTE DISPONIBILE</b>	<b>693.324,99</b>	<b>- 1.042.503,79</b>	<b>- 1.735.828,78</b>

### Valutazione del disavanzo di amministrazione

Per la valutazione del disavanzo effettivo di amministrazione accertato dal magistrato istruttore, occorre evidenziare che con il controllo monitoraggio sui rendiconti 2015 e 2016 la Sezione aveva accertato la non corretta composizione del risultato di amministrazione di entrambi gli esercizi, con un disavanzo accertato al termine dell'esercizio 2016 pari ad euro 582.676,52, di cui euro 258.566,56 ascrivibile alle operazioni di riaccertamento straordinario dei residui ed euro 324.109,96 quale disavanzo ordinario della gestione (deliberazione n. 281/2019/PRSP).

Con atto consiliare del 9 ottobre 2019, n. 69, l'Ente ha adottato le misure correttive riferite agli esercizi 2015 e 2016 riapprovando la composizione interna dei risultati di amministrazione senza prevedere nessun ulteriore piano di recupero in considerazione del risultato effettivo di amministrazione positivo conseguito con il rendiconto 2017 e senza effettuare i necessari aggiustamenti dei bilanci degli esercizi successivi, per gli effetti che su di questi si fossero conseguentemente prodotti. In merito a tali mancati adeguamenti l'Ente, nel citato atto consiliare n. 69/2019, aveva altresì dichiarato che "saranno successivamente ricostruiti e, nel caso, nuovamente riapprovati i prospetti dimostrativi dei risultati di amministrazione 2017 e 2018 allegati ai rispettivi rendiconti".

La Sezione, con la deliberazione n. 346/2019/PRSP, avente ad oggetto la valutazione delle misure correttive, ha preso atto delle misure consequenziali adottate finalizzate al completo finanziamento del disavanzo nel tempo, rinviando alle successive attività di controllo la valutazione delle modalità di ripiano e l'effettività di tali misure.

Tuttavia, le nuove risultanze derivanti dall'istruttoria sui rendiconti 2017, 2018 e 2019, hanno evidenziato, per ogni annualità analizzata, la realizzazione di un disavanzo effettivo rispettivamente di euro 1.780.698,62, euro 1.840.438,04 e euro 1.042.503,79. Inoltre, tenuto conto che il disavanzo da riaccertamento straordinario da ripianare alla data del 31 dicembre 2016 ammontava a euro 258.566,56 e che la rata di ripiano trentennale del disavanzo da riaccertamento straordinario era stata definita in euro 25.899,95, la qualificazione del disavanzo di amministrazione nei tre esercizi oggetto di analisi è la seguente:

	2017	2018	2019
<b>disavanzo effettivo di amministrazione</b>	<b>1.780.698,62</b>	<b>1.840.438,04</b>	<b>1.042.503,79</b>
<i>di cui:</i>			
<i>da riaccertamento straordinario</i>	232.666,61	206.766,66	180.866,71
<i>ordinario della gestione</i>	1.548.032,01	1.633.671,38	861.637,08

Constatata l'erronea rappresentazione dei dati di consuntivo e l'emersione di un disavanzo di amministrazione (diversamente da quanto approvato dall'Ente), si ritiene necessaria la correzione dei dati contabili ed il finanziamento del disavanzo accertato (per la quota ordinaria e per la quota derivante dal riaccertamento straordinario) attraverso l'adozione di apposita delibera consiliare ai sensi dell'art. 148 bis, terzo comma, del Tuel., provvedendo altresì ai necessari aggiustamenti dei bilanci degli esercizi successivi per gli effetti che su questi si siano prodotti o debbano prodursi in conseguenza degli obblighi e delle modalità di finanziamento delle due diverse componenti del disavanzo di amministrazione (da riaccertamento straordinario e ordinario della gestione).

## **2. INDEBITAMENTO E CONTO DEL PATRIMONIO**

L'esame istruttorio ha, inoltre, evidenziato la non corretta quantificazione dello stock del debito di finanziamento nel conto del patrimonio per tutti gli esercizi considerati.

Per il rendiconto 2017 la ricostruzione istruttoria ha evidenziato debiti di finanziamento per euro 5.915.995,33, rispetto all'ammontare accertato dall'Ente nel conto del patrimonio pari ad euro 5.752.847,88.

Nel rendiconto 2018 i debiti di finanziamento ammontano, invece, ad euro 5.640.996,47, rispetto alla somma risultante nel conto del patrimonio, approvato dall'Ente, di euro 5.477.849,51.

Infine, nel rendiconto 2019, l'esame istruttorio ha evidenziato uno stock di debito di finanziamento pari ad euro 5.354.163,51, rispetto a quanto risultante nel conto del patrimonio, approvato dall'Ente, di euro 5.079.165,63.

Pertanto, al fine di garantire una puntuale e affidabile rilevazione delle voci patrimoniali e dell'indebitamento, nonché il pieno rispetto del principio di veridicità e attendibilità degli atti di rendiconto l'Ente dovrà provvedere alla correzione del conto del patrimonio.

## **PQM**

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Toscana:

## **DISPONE**

L'adozione delle seguenti misure correttive da adottare entro sessanta giorni dalla comunicazione di avvenuto deposito della presente pronuncia specifica di accertamento ai sensi dell'art. 148-bis Tuel:

- in relazione all'errata determinazione del risultato di amministrazione 2017, 2018 e 2019 l'Ente dovrà provvedere alla corretta rappresentazione dei dati di rendiconto dei relativi esercizi - come indicato in parte motiva - e ai conseguenti necessari aggiustamenti dei bilanci e dei rendiconti degli esercizi successivi attraverso l'adozione di apposita delibera consiliare;

- in relazione al disavanzo di amministrazione ordinario provvedere al finanziamento dell'ulteriore quota di euro 861.637,08 ai sensi dell'art. 188 TUEL;

- in relazione al disavanzo di amministrazione derivante dal riaccertamento straordinario garantire il finanziamento delle quote riferite al ripiano già in corso;

- in relazione all'indebitamento e al conto del patrimonio la correzione delle scritture patrimoniali 2017, 2018 e 2019;

che copia della presente deliberazione sia trasmessa al Consiglio comunale, al Sindaco, all'Organo di revisione dell'ente e, per conoscenza, al Consiglio delle autonomie locali.

La presente pronuncia è soggetta a obbligo di pubblicazione da parte del Comune, ai sensi dell'art. 31 d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

Così deciso in Firenze, nelle Camere di consiglio del 13 e 20 ottobre 2022.

Il relatore  
Francesco Belsanti  
(firmato digitalmente)

Il presidente  
Maria Annunziata Rucireta  
(firmato digitalmente)

25 ottobre 2022

Depositata in segreteria il ~~26~~ ottobre 2022  
Il funzionario preposto al servizio di supporto  
Claudio Felli  
(firmato digitalmente)